

Rifiuti edili e SISTRI

3 Febbraio 2010

È entrato in vigore lo scorso 14 gennaio il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 che ha istituito il nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) volto a sostituire gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Per quanto riguarda le imprese edili, si ribadisce che il SISTRI non si applica ai materiali non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione e costruzione.

Infatti, sono obbligati ad aderire al SISTRI i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006, ossia:

- coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con più di dieci dipendenti.

Il decreto, inoltre, stabilisce che **possono** aderire al SISTRI **su base volontaria** le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche **i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo** di cui all'art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell'ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).

Dal disposto normativo, quindi, si evince chiaramente che le imprese edili **non sono tenute** ad aderire al SISTRI, **per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attività di demolizione e costruzione.**

Tali rifiuti, infatti, non rientrano tra quelli per i quali prima il Codice dell'ambiente prevedeva l'obbligo della tenuta del MUD e del registro di carico e scarico ed ora il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 stabilisce l'adesione al SISTRI.

Del pari, si ricorda che non sussiste l'obbligo di adesione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006: il decreto, infatti, prevede anche per questi soggetti una adesione volontaria e non obbligatoria.